



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 54 del 17/03/2004

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004/2006 - RELAZIONE POLITICA - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.-



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004/2006 - RELAZIONE POLITICA - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(BERTI TERESA)

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva un impegno di spesa a carico del Comune.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(DELLA BELLA Dott. GIANLUCA)

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

(GIANLUCA DELLA BELLA)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2004/2006 - RELAZIONE POLITICA - RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA - BILANCIO PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.-

(proposta n. 54 del 17/03/2004)

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO:

- che Il Decreto Ministero dell'Interno del 23.12.2003 ha differito al 31/03/2004 il termine entro il quale deve essere deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 con i relativi allegati, tra cui la Relazione Previsionale e Programmatica, ed il Bilancio Pluriennale 2004/2006.

- che ai sensi dell'art 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

- che tale disposizione è applicabile anche all'esercizio finanziario 2004.

All'uopo si evidenzia che:

-la Giunta comunale con atto n° 386 del 24/12/2003 ha confermato l'aliquota dell'addizionale com.le all'IRPEF nella misura di 0,4 punti percentuali con effetto dall' 1/1/2004;

- la Giunta com.le con atto n° 62 del 4/3/2004, rettificato con successiva delibera n° 88 del 25/03/2004, ha determinato per l'anno 2004 le tariffe dei servizi comunali;

- la Giunta com.le con atto n° 63 del 4/3/2004 ha confermato per l'anno 2004 le tariffe della tassa Occupazione spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni ed approvazione tariffe delle tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

-la Giunta com.le con atto n° 64 del 4/3/2004 ha determinato per l'anno 2004 le aliquote e detrazioni di imposta ICI;



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

-la Giunta com.le con atto n° 65 del 4/03/2004 ha verificato le aree e fabbricati da destinarsi alle residenze produttive e terziarie ai sensi delle L. 167 del 18/4/1962 e n° 865 del 22/10/1971, n° 457 del 5/8/1978;

-la Giunta Comunale con atto n° 66 del 4/3/2004 ha approvato il programma dei lavori pubblici triennio 2004/2006, elenco annuale lavori anno 2004 e studi di fattibilità;

-la Giunta com.le con atto n° 67 del 4/3/2004 ha approvato lo schema di Bilancio 2004 e Pluriennale 2004/2006, la Relazione Previsionale e Programmatica, la Relazione Tecnico Contabile, la Relazione sul Patto di Stabilità Interno;

Preso atto che, il Bilancio di Previsione è stato redatto rispettando i Principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;

Considerato che, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 174 del D.lgs 267/2000 la Giunta Com.le deve presentare al Consiglio com.le, per la successiva approvazione, il Bilancio pluriennale triennio 2004/2006, il Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2004, la Relazione Politica, la Relazione Previsionale e Programmatica, la Relazione sul Patto di Stabilità Interno;

Che ai sensi dell'art. 239 del D.L.gs n° 267/2000 l'Organo di Revisione ha espresso in merito il proprio parere favorevole in data 22/03/2004 prot. n° 12920;

Visto il D.lgs. n° 267/2000;

Ritenuto inoltre necessario apportare delle modifiche al Regolamento per le Occupazioni di suolo pubblico e al Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili per garantire delle procedure più celeri e degli adempimenti meno onerosi per i contribuenti;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

- 1)-di approvare, a norma delle disposizioni richiamate in narrativa, i seguenti documenti contabili che sono allegati alla presente deliberazione, di cui sono parte integrante e sostanziale, e che sono stati già deliberati dalla Giunta com.le con atto n° 67 del 4/3/2004:
- Bilancio Pluriennale per il triennio 2004/2006;
 - Relazione Politica degli assessorati con gli indirizzi politici in essa descritti;
 - Relazione Previsionale e Programmatica Bilancio 2004 e Pluriennale 2004/2006;
 - Bilancio di Previsione 2004 nelle risultanze finali allegate dando atto che il medesimo è stato deliberato in pareggio come previsto dall'art. 162 del D.L.gs 267/2000;
 - Relazione Tecnico Contabile;
 - Relazione Patto di Stabilità Interno.

- 2)-di approvare la Relazione sul Patto di Stabilità Interno ai sensi art. 24 L.448/2001 (Finanziaria 2002), art. 28-29-34 L. n° 289/2002 (Finanziaria 2003), Circolare Ministero



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

dell'Economia e delle Finanze n° 7 del 4/2/2003 art. 3 comma 50 L. 350/2003 (finanziaria 2004) e Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 5 del 3/2/2004 come da allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente atto e dai quali si evince il rispetto degli obiettivi fissati per l'anno 2004.

3)-di dare atto che con delibera di Giunta com.le n° 65 del 04/03/2004 sono state verificate la quantità e la qualità delle aree produttive e pertanto si conferma che a seguito di suddetta verifica non vi è disponibilità nel territorio comunale delle aree da destinarsi a residenza, attività produttive e terziarie ai sensi dell'art. 14 del D.l. 28/02/83 n° 55 convertito in l. 131/83.

4)-di confermare per l'anno 2004 il gettone di presenza per i consiglieri e componenti delle commissioni nell'importo di € 100,00= a seduta;

5)-di dare atto che il compenso per il difensore civico viene determinato in € 1.100,00= mensili;

6)-di dare atto che il gettone di presenza per i componenti della commissione edilizia viene fissato in € 29,00= a seduta .

7) di sostituire l'art. 42, comma 2 del regolamento comunale per la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, con il seguente comma:

2. In applicazione dell'art. 1, comma 4 della legge n. 449/97, le occupazioni di suolo pubblico effettuate per gli interventi previsti dalla specifica normativa emanata in seguito al sisma del 26.9.1997, sono esentate dal pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, di cui al d.lgs. 507/93, limitatamente ai primi due anni di occupazione del suolo pubblico.

Di conseguenza a partire dall'1.1.2004 vengono tassate le occupazioni realizzate già da più di due annualità. La scadenza per il pagamento della tassa dovuta per tali fattispecie, per il 2004, è fissata al 31.5.2004.

8) di apportare le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili", approvato con delibera consiliare n. 57 del 31.3.1999, così come modificato ed integrato con delibere consiliari n. 172 del 30.11.1999, n. 13 del 3.3.2000, n. 62 del 7.4.2001, n. 26 del 19.02.2002 e n. 47 del 28.3.2003:

A) Viene abrogato, dalla data di entrata in vigore della presente modifica al regolamento, l'articolo 2 bis, avente il seguente titolo: "Agevolazioni". Viene introdotto in sostituzione del precedente articolo 2 bis, il seguente articolo, con il titolo "Comunicazioni":

ARTICOLO 2 BIS

COMUNICAZIONI

1. Al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

2. Conseguentemente sono eliminate:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- a) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 11, comma 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 504/92;
- b) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art. 14, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/92, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.
3. I soggetti passivi hanno l'obbligo di comunicare al Comune ogni modificazione della titolarità del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento degli immobili per i quali è dovuta l'imposta (con esclusione di quelli esenti), comprese la costituzione e l'estinzione di tali diritti, utilizzando uno stampato conforme all'apposito modello approvato dal comune, entro il primo semestre dell'anno successivo alla data della variazione;
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare entro il primo semestre dell'anno successivo le modificazioni intervenute, utilizzando il modello previsto al punto 3 precedente, riguardante gli acquisti, le cessioni e le modificazioni strutturali dell'immobile e di soggettività passive.
5. Le comunicazioni di cui sopra sono ritenute valide anche se presentate da uno solo dei contribuenti, con l'indicazione di tutti i contitolari.
6. La comunicazione non assume il valore di dichiarazione ed ha la mera funzione di supporto, unitamente agli altri dati ed elementi in possesso del comune, per l'esercizio dell'attività di accertamento sostanziale; essa deve contenere la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, con l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da € 103,29 ad € 516,46 riferita a ciascuna unità immobiliare.
7. La comunicazione prevista dal precedente comma è presentata direttamente oppure è inviata al Comune mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento od a mezzo fax.
8. L'applicazione delle aliquote ridotte, esenzioni, agevolazioni, maggiori detrazioni rispetto al minimo è subordinata, oltre che al possesso dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi, alla presentazione di apposita richiesta. I relativi modelli saranno predisposti dal funzionario responsabile che ne curerà la più ampia diffusione.
9. Il Funzionario Responsabile ICI verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni, anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini ICI, nel corso dell'anno di imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o in parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento ICI" con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi.
10. Sull'ammontare d'imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art.13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del trenta per cento, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 18 dicembre 1997. La sanzione è irrogata con l'avviso indicato nel precedente comma.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

11. Alle sanzioni amministrative di cui al comma 3 ed alla lettera c), comma 1, dell'art.11, non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto);
12. L'avviso, di cui al precedente comma 2, deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
13. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno di imposta 2004 e successivi.
14. Per gli anni di imposta 2003 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
15. Relativamente alle variazioni intervenute per l'anno d'imposta 2004 saranno ritenute valide le dichiarazioni presentate dai contribuenti al posto delle comunicazioni.
- B) All'articolo 3, comma 1, dopo "residenza", la parola "sono" è sostituita da "possono essere";
- C) Il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
4. Il valore calcolato sulla base del suddetto schema rappresenta un valore medio di stima da confrontare col valore dichiarato dal contribuente.
- D) Dalla data di entrata in vigore della presente modifica al regolamento ICI (1.1.2004) le parole "dichiarazione ICI" o "denuncia ICI" vengono sostituite con la parola "comunicazione ICI";
- E) Il comma 1 dell'art. 8, è sostituito dal seguente:
1. Fino all'anno d'imposta 2003 si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; pertanto, laddove il versamento sia unitariamente eseguito, si considera effettuato da ciascun contribuente proporzionalmente alla propria quota di possesso.
- 9) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Fabriano lì, 22/03/2004

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
Dott. Gianluca Della Bella